

Carta dei Diritti del Paziente: garanzie

Le prestazioni sanitarie per legge non sono assoggettate a garanzia sul risultato.

Il centro medico multi specialistico Amicodentista-Amicomedico in forza dei materiali adoperati, dei protocolli clinici e delle capacità dei propri operatori offre invece al propri Pazienti una ampia garanzia le cui caratteristiche sono qui di seguito riportate.

1. Oggetto della garanzia

La garanzia è prevista nei casi di:

- 1. rottura protesi fisse su denti naturali;
- 2. rottura protesi fisse su impianti;
- 3. rottura protesi provvisorie fisse;
- 4. rottura pilastri protesici implantari;
- 5. perdita di ancoraggio osseo degli impianti.

2. Durata della garanzia

La durata della garanzia è prevista per:

- impianti: 15 anni;
- elementi protesici in zirconio, metallo ceramica, pilastri implantari, viti di congiunzione: 10 anni;
- strutture in metallo/acrilico: 5 anni;
- toronto bridge all on 4 in ceramica: 10 anni;
- toronto bridge all on 4 in acrilico: 5 anni;
- protesi provvisorie fisse: 120 giorni.

3. Esclusione della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le prestazioni relative ai trattamenti di: protesi mobili, otturazioni, intarsi, devitalizzazioni, perni riabilitativi dei denti naturali devitalizzati, durata e vitalità dei denti naturali sottoposti o meno a trattamento, lo stato dei tessuti parodontali, retrazioni gengivali, terapie protesiche che si avvalgano di pilastri naturali trattati con endodonzia da altri clinici e tutti gli impianti che siano stati effettuati ovvero oggetto di interventi presso altre strutture.

4. Responsabile della garanzia

Responsabile della garanzia è il Direttore Sanitario del centro Amicodentista -Amicomedico, unico referente al quale rivolgersi.

5. Espletamento della garanzia e limiti

- La garanzia relativa alla protesi ed implanto-protesi si espleta per volontà delle parti e senza riserve di sorta mediante il ripristino della situazione implanto-protesica presente al termine del relativo ciclo terapeutico; decorso il termine di durata della garanzia correlata alla protesi, il ripristino in garanzia potrà avere ad oggetto i soli impianti.
- In caso di accidentale svitamento monconale dall'impianto il ripristino potrà comportare la intenzionale perforazione della corona protesica senza che ciò rappresenti un danneggiamento della stessa.
- Qualora in seguito al posizionamento della protesi si rendessero necessarie terapie endodontiche che ne comportino la perforazione, queste verranno prestate a pagamento e la intenzionale perforazione protesica non darà diritto al ripristino.
- Qualora nel corso di un trattamento si rendessero necessarie terapie endodontiche non previste nel piano di cure iniziale, queste verranno rese a pagamento.
- La perdita di un elemento dentale naturale protesizzato entro il termine di garanzia della protesi, darà diritto al ripristino per il valore della corona protesica definitiva da considerare nella realizzazione di protesi su denti superstiti od implanto protesi sostitutiva dell'elemento andato perduto.
- La garanzia sulla protesi cementata od avvitata si espleta mediante sua riparazione previa temporanea sostituzione, se necessario, con la protesi provvisoria conservata a cura del Paziente; l'eventuale rifacimento dei provvisori, per smarrimento, rottura od altro è a pagamento.

6. Decadenza dalla garanzia

La garanzia relativamente all'integrazione implantare decade se:

- il paziente sia fumatore. Onde verificare il ricorrere dell'evento che determina decadenza il Paziente autorizza sin d'ora e senza riserve il Direttore Sanitario del centro Amicodentista Amicomedico all'accertamento strumentale non invasivo dei livelli di intossicazione da fumo;
- il paziente sia dedito al consumo abituale di alcool/droghe;
- il paziente sia affetto da malattie croniche infiammatorie ed autoimmuni non dichiarate all'atto della prima visita od insorte successivamente all'inserimento implantare;
- il paziente sia sottoposto a trattamenti terapeutici che influiscono negativamente sulla condizione dentale quali bifosfonidi, chemioterapici antiblastici, dicumarolici;
- il paziente sia affetto da una malattia che in generale influisca negativamente sui trattamenti eseguiti quali ipertensione arteriosa sistemica o diabete <u>non compensati</u> dalle relative terapie;
- ritenzione delle protesi provvisorie oltre il termine prescritto;
- vi sia trascurata igiene orale;
- il danno sia conseguenza di evento traumatico o accidentale;
- il danno sia il risultato di un uso improprio;
- il paziente abbia omesso di sottoporsi ad almeno un controllo annuale presso il centro Amicodentista – Amicomedico dove ha ricevuto gli interventi implanto protesici o presso altro centro se espressamente autorizzato dal direttore sanitario;

- il paziente abbia omesso il pagamento anche parziale delle prestazioni cui si sia sottoposto;
- il paziente sia affetto da bruxismo;
- il paziente, in caso di toronto bridge in ceramica, toronto bridge o protesi fisse, li abbia sottoposti a lesioni da eccessiva usura.

7. Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in generale e con riferimento all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di garanzia - nel corso od al termine dello svolgimento del piano di cure - saranno risolte esclusivamente mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Varese. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Le parti approvano il presente documento nella sua totalità, con particolare riferimento alle condizioni previste ai punti 3, 5, 6 e 7, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Caronno Pertusella, il giorno

Il Paziente

Il Medico